

REGIONE VENETO



ENTE PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE

PIANO AMBIENTALE
SETTORE "PAESAGGIO E STRUTTURA URBANA"

allegato "D"
alle Norme di Attuazione

**NORME TECNICHE
PER LA GESTIONE DEL VERDE**

INDICE

1	Parte generale.....	3
1.1	OGGETTO DELLA TUTELA.....	3
1.2	ASPETTI AUTORIZZATIVI.....	3
1.3	LA PROGETTAZIONE.....	5
1.4	NORME RELATIVE AD I NUOVI IMPIANTI.....	5
1.5	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VIVAISTICO.....	6
1.6	DANNEGGIAMENTI.....	6
2	Le tipologie vegetazionali.....	7
2.1	LE SIEPI.....	7
2.2	I FILARI ALBERATI.....	8
2.3	LE BANDE BOScate.....	8
2.4	LE FORMAZIONI BOSCHIVE.....	8
2.5	I PIOPPETI E LE ALTRE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE.....	9
3	L'azonamento vegetazionale.....	9
3.1	IL CONTESTO DI RISERVA NATURALE GENERALE.....	9
3.2	IL CONTESTO PAESAGGISTICO-RURALE A TUTELA ORIENTATA.....	10
3.3	IL CONTESTO PARAURBANO E DELLE INTERCONNESSIONI.....	11
3.4	IL CONTESTO DEGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI PUNTUALI E TIPOLOGIE COLTURALI.....	11
3.4.1	Alberi monumentali.....	11
3.4.2	I campi chiusi ad erbaio.....	12
3.4.3	Il bosco igrofilo di salice e pioppo.....	12
3.4.4	La torbiera.....	12
3.4.5	Le praterie a molinia.....	12
3.4.6	Il canneto.....	13
3.4.7	La palude sorgiva a cladium e carex.....	13
3.4.8	La cava senile di argilla o di ghiaia.....	13
3.4.9	Il fontanile.....	13
3.4.10	Le piantate tradizionali.....	14
3.5	IL CONTESTO DELLE VILLE A RILEVANZA PAESAGGISTICA.....	14
4	Le norme gestionali e di conservazione.....	15
4.1	IL CONTESTO DI RISERVA NATURALE GENERALE.....	15
4.1.1	I filari alberati.....	16
4.1.2	Le bande boscate.....	16
4.1.3	Le formazioni boschive.....	17
4.1.4	I pioppeti e le altre colture arboree specializzate.....	18
4.1.5	La tutela della farnia.....	18
4.1.6	Reticolo idrografico e corridoi ecologici.....	19
4.2	IL CONTESTO PAESAGGISTICO-RURALE A TUTELA ORIENTATA.....	19
4.3	IL CONTESTO PARAURBANO E DELLE INTERCONNESSIONI.....	20
4.3.1	Le aree di pertinenza delle alberature.....	20
4.3.2	Distanze di riferimento.....	21
4.3.3	Il verde nei nuovi insediamenti.....	21
4.3.4	Il verde nei parcheggi.....	22
4.3.5	Interventi sulle alberature stradali.....	23
4.3.6	Viabilità primaria e viabilità secondaria.....	25
4.3.7	Viabilità urbana.....	25
4.3.8	Sentieri, percorsi ciclopedonali e alzaie.....	26
4.3.9	Controllo della vegetazione spontanea in ambito urbano.....	26
4.3.10	Difesa del verde nelle operazioni di cantiere.....	27
4.3.10.1	Difesa delle parti aeree delle alberature.....	27

4.3.10.2	Difesa degli apparati radicali.....	27
4.3.11	La Potatura.....	28
4.3.12	La capitozzatura.....	29
4.4	IL CONTESTO DEGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI PUNTUALI E TIPOLOGIE CULTURALI.....	29
4.4.1	Alberi monumentali.....	29
4.4.2	I campi chiusi ad erbaio.....	29
4.4.3	Il bosco igrofilo di salice e pioppo.....	30
4.4.4	La torbiera.....	30
4.4.5	Le praterie a molinia.....	30
4.4.6	Il canneto.....	30
4.4.7	La palude sorgiva a cladium e carex.....	30
4.4.8	La cava senile di argilla o di ghiaia.....	30
4.4.9	Il fontanile.....	31
4.4.10	Le piantate tradizionali.....	31
4.5	CONTESTO DELLE VILLE A RILEVANZA PAESAGGISTICA.....	31
4.5.1	Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino.....	32
4.6	LA DIFESA FITOSANITARIA.....	32
5	Elenco delle Specie arboree ed arbustive.....	34

1 Parte generale

1.1 OGGETTO DELLA TUTELA

Il presente Piano di Settore ha come oggetto la salvaguardia e la gestione all'interno del Parco Regionale del Fiume Sile della vegetazione arborea e arbustiva, nell'ottica del miglioramento ambientale, sia in senso qualitativo che quantitativo. Tra gli obiettivi delle seguenti norme vi è l'incremento della biodiversità e l'arricchimento del patrimonio naturale e paesaggistico del Parco.

1.2 ASPETTI AUTORIZZATIVI

Gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco sono soggetti alle **procedure autorizzative** descritte nel presente capitolo. I principi cui l'Ente Parco si attiene nell'espressione di un parere autorizzativo, sono quelli dell'incremento della leggibilità del paesaggio fluviale e della ricomposizione, secondo tale finalità, delle unità di paesaggio tipiche del parco con particolare riferimento agli ambienti dell'antica bonifica e dei prati a campi chiusi. Ove siano presenti specifiche norme di riferimento (ad es. interventi che prevedono la notifica al Servizio Fitosanitario Regionale, al Servizio Forestale Regionale, ecc.) le autorizzazioni emesse dall'Ente Parco non esauriscono l'iter procedurale previsto per legge, a meno dei casi di seguito esplicitamente specificati.

Gli **interventi colturali di carattere ordinario** (potature, tagli colturali, ripuliture, rinfoltimenti, eliminazione di infestanti, ecc.) non sono soggetti ad alcuna forma di autorizzazione nemmeno ai fini di tutela dei Beni ambientali (Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*).

Per gli **interventi a carattere straordinario** (utilizzazioni del soprassuolo boschivo, nuovi impianti, eliminazione di soggetti arborei e arbustivi, sostituzione di specie su viali alberati, ecc.) nelle aree comprese nel Contesto di Riserva Naturale Generale, è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco previa presentazione di un progetto sottoscritto da un tecnico abilitato esperto in materia agroforestale. Per gli interventi negli altri Contesti detta progettazione è condizione necessaria e sufficiente all'esecuzione dei lavori. L'Ente Parco emana apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente normativa.

Per gli interventi all'interno dei **Siti Natura 2000** (Siti di Importanza Comunitaria – **SIC** e Zone di Protezione Speciale - **ZPS**), ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. 2803/2002, attuativa della Direttiva "Habitat" ed del D.P.R. 357/1997, la **Valutazione di Incidenza** non è necessaria qualora l'intervento risulti direttamente connesso e necessario alla gestione del sito secondo finalità di conservazione o risultino improbabili effetti significativi su di esso. In questi casi è sufficiente un'attestazione del professionista, redatta conformemente a quanto previsto dalla citata D.G.R.V. 2803/2002, che esprima la non necessità di effettuare detta valutazione e che va allegata al progetto per la sua autorizzazione da parte dell'Ente Parco. Quest'ultimo è altresì chiamato, quale autorità competente in materia, ad esprimere il proprio parere in tutti gli altri casi nei quali la redazione della valutazione di incidenza è obbligatoria.

Nel caso di **estirpo** di formazioni vegetali ed abbattimento di soggetti arborei ed arbustivi, è necessario venga realizzato un impianto compensativo avente le medesime caratteristiche di estensione del precedente, eventualmente in altre aree appositamente destinate, ed in conformità con quanto riportato nell'autorizzazione medesima.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde approvati dall'Ente Parco, che producano un miglioramento ambientale, estetico e paesaggistico.

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente all'Ente Parco una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere.

Le somme versate sono indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio dell'Ente Parco vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde.

L'**eliminazione** di tutte le formazioni vegetali può essere consentito, mediante autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco esclusivamente nei seguenti casi:

- quando le piante per ragioni inerenti il proprio stato possano costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone e delle cose;
- nel riassetto delle aree verdi;
- quando le piante rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili di interesse pubblico o di pubblica utilità o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- quando le piante rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili di interesse privato non rientranti nel punto precedente, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale.

Tutte le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nel presente documento verranno definite nel Regolamento del Parco, di cui all'art.16 della L.R. 8/91 istitutiva del Parco, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del

Parco e l'attività dell'Ente Parco in conformità alle disposizioni emergenti dal Piano Ambientale in vigore e alle finalità espresse dalla legge istitutiva.

1.3 LA PROGETTAZIONE

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali), i nuovi impianti, le eliminazioni e gli impianti compensativi, devono essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità alle prescrizioni previste nelle presenti norme.

Tale **progetto di sistemazione del verde**, deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (minore o uguale a 1:500 in ambito urbano; 1:2000 in ambito rurale), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti di irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente.

1.4 NORME RELATIVE A NUOVI IMPIANTI

All'interno del Parco, per gli interventi che prevedono la sostituzione di specie esistenti o la realizzazione di nuovi impianti, è consentito l'utilizzo solo delle **specie di cui al Capitolo 5 "Elenco delle specie arboree ed arbustive"**.

Le tecniche di impianto delle siepi, delle fasce tampone a schermatura della grande viabilità, delle formazioni boschive, devono conformarsi a quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale delle Regione del Veneto (D.G.R.V. n.3623/2000 di apertura dei bandi) e

dai provvedimenti regionali in materia di arboricoltura da legno. In particolare, dovranno essere rispettati i criteri realizzativi previsti nelle schede della Misura 6 “Agroambiente” – Azioni Siepi e Boschetti (SB) e Fasce Tampone (FT), e della Misura 8 “Imboschimento”. Particolare attenzione va sempre posta all'impiego della componente arbustiva in quanto permette un'efficace occupazione del biospazio sia a livello ipogeo che epigeo e la costituzione di importanti nicchie ecologiche.

L'utilizzo di specie diverse è autorizzato solo se la scelta viene esplicitamente motivata nel progetto.

Sono consentite deroghe a tale norma nel caso di restauro di parchi, giardini e viali storici.

1.5 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VIVAISTICO

In tutti gli interventi nei quali è previsto l'impiego di materiale vivaistico si deve fare riferimento alla **normativa vigente** in materia (L. 269/1973 e L.R. 33/1995), dando la preferenza a piantine forestali (S1, S2, S1T1, S1T2)¹, mentre le piante a pronto effetto sono da consigliarsi solo per interventi in ambito urbano e lungo la viabilità primaria e secondaria e nel contesto delle ville a rilevanza paesaggistica.

1.6 DANNEGGIAMENTI

Sono considerati **danneggiamenti** tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante: in quanto tali, essi vengono considerati a tutti gli effetti interventi non autorizzati.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;

¹ Piantine forestali delle seguenti caratteristiche: S1 1 anno a semenzale ; S2 2 anni a semenzale; S1T1 1 anno a semenzale e 1 anno di trapianto; S1T2 1 anno di semenzale e 2 anni di trapianto.

- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

I danneggiamenti vanno risarciti all'Ente Parco sulla base del valore del bene danneggiato. Le somme introitate sono indirizzate ad un capitolo di spesa vincolato del Bilancio dell'Ente Parco, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde.

2 Le tipologie vegetazionali

Di seguito vengono descritte le principali tipologie vegetazionali che caratterizzano l'area del Parco.

2.1 LE SIEPI

Le siepi sono formazioni lineari arboree e/o arbustive a carattere generalmente continuo di larghezza variabile. Possono essere distinte a seconda:

- dell'**organizzazione planimetrica** in siepi monofilari, plurifilari;
- della **tipologia** che fornisce il grado di complessità strutturale della siepe stessa costituita dalla composizione dei diversi elementi (arbusti, ceppaie, capitozze ed altofusto) in essa presenti e dal loro disporsi nel piano verticale e si articola in:
 - **siepe multiplana** a composizione varia e necessaria presenza di tutte le componenti
 - **siepe biplana** presenza di due piani vegetazionali distinti, associazioni possibili capitozze ed altofusto, altofusto ed arbusti o altofusto e ceppaie;
 - **siepe monoplana** alta priva del piano arbustivo presenta un maggiore grado di permeabilità fisica e visiva rispetto ad altre formazioni. Associazioni possibili capitozze e altofusto solo capitozze o solo altofusto;
 - **siepe monoplana bassa** priva del piano altofusto, garantisce un minor grado di permeabilità fisica e visiva. Associazione possibili arbusti e ceppaie, solo arbusti o solo ceppaie;

- della **composizione** che individua la maggior o minor presenza delle varie componenti vegetali distinte a seconda delle dimensioni dello sviluppo verticale finale in alberi e arbusti;

2.2 I FILARI ALBERATI

I filari sono formazioni lineari prive del piano vegetale arbustivo, dall'organizzazione planimetrica regolare; possono essere distinti a seconda:

- **della collocazione:** rurale, urbana, di margine;
- **delle tipologia:** densità delle piante, più o meno fitte.

2.3 LE BANDE BOScate

Le bande boscate sono delle formazioni lineari, ad alta densità, costituite da **formazioni plurifilari** di 2-4 file o a distribuzione irregolare, formate da alberi ad altofusto, alberi a ceppaia, arbusti.

2.4 LE FORMAZIONI BOSCHIVE

Le formazioni boschive si distinguono dalle siepi agrarie e dalle barriere vegetali per la conformazione irregolare e la disposizione non ordinata delle piante che le compongono; si differenziano, inoltre, dalle bande boscate per la maggiore larghezza e la frequente maggior ricchezza della componente floristica. In particolare, per la definizione di bosco, si fa riferimento, oltre ai criteri sopraindicati ed alle aree rappresentate come tali nella "Tav.2.2 - Vegetazione reale" inclusa nella variante di settore del Piano Ambientale – Settore Agricoltura e Zootecnia, alla L.R. 13 settembre 1978 n. 52 Legge forestale regionale. In particolare sono considerate bosco le seguenti superfici la cui estensione risulti non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 30 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti (D.L.vo 227/2001):

- i terreni coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo;
- i terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo (fuoco, inondazione, ecc.);
- le formazioni di origine artificiale ormai abbandonate (ad esempio i pioppeti invecchiati) evoluti verso popolamenti naturaliformi, rilevanti sotto il profilo ambientale;

- i prati e i pascoli arborati, il cui grado di copertura arborea supera il 30 per cento della relativa superficie con rinnovazione in atto.

Viceversa non sono considerate bosco:

- le colture legnose specializzate intese come impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati;
- i parchi cittadini ed i filari di piante.

2.5 I PIOPPETI E LE ALTRE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

Le coltivazioni a pioppo ibrido (*Populus euroamericana*) e le altre formazioni arboree specializzate (noceti da frutto e da legno, impianti da biomassa, ecc.) non sono considerate formazioni boschive bensì colture agrarie.

Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno non sottoposto a vincolo idrogeologico.

3 L'azzonamento vegetazionale

Un inquadramento complessivo delle componenti vegetazionali del parco, che risulti funzionale ad un'agevole applicazione delle norme tecniche, richiede uno schema descrittivo specifico. Prendendo spunto dagli elementi che costituiscono l'**Azzonamento** del Piano Ambientale, vengono individuati una serie di **Contesti omogenei** all'interno dei quali le funzioni espresse dalla componente vegetazionale e i criteri gestionali assumono un carattere uniforme.

3.1 IL CONTESTO DI RISERVA NATURALE GENERALE

In questo contesto rientrano i seguenti ambiti previsti dall'Azzonamento del Parco

- **Zona delle risorgive** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Zona a riserva naturale orientata** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Zona di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Area di interesse naturalistico, florofaunistico e corridoi ecologici** (Tavola di progetto n. 25 "*Riserve naturali e corridoi ecologici*" e quelle definite dall'art.33 *del Piano Ambientale ex art. 33* delle NTA del Piano Ambientale).

La **Zona delle risorgive** è caratterizzata da un territorio ad elevata fragilità idrogeologica e massimo interesse ambientale e paesaggistico, rappresentata dalla Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Le **Zone a riserva naturale orientata** sono ubicate lungo tutto il corso del fiume Sile e comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado, ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio fra sistemi vegetazionali, faunistici e condizioni compatibili con i sistemi ambientali. La loro rappresentazione grafica è contenuta nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Le **Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie** sono aree destinate prevalentemente alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di imboschimento del paesaggio fluviale, rappresentate nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Nelle **Aree di interesse naturalistico, florofaunistico e corridoi ecologici** rientrano quelle riportate nella Tavola di progetto n. 25 "Riserve naturali e corridoi ecologici" e quelle definite dall'art.33 del Piano Ambientale.

Elementi rappresentativi di questo contesto sono i seguenti habitat: i campi chiusi ad erbaio, il bosco igrofilo di salice e pioppo, la torbiera e la palude sorgiva (elementi caratterizzanti la Zona delle risorgive), la cava senile di argilla o ghiaia, il fontanile e la prateria a *Molinia* (elementi caratterizzanti la Zona a riserva naturale orientata).

3.2 IL CONTESTO PAESAGGISTICO-RURALE A TUTELA ORIENTATA

In questo contesto rientrano i seguenti ambiti previsti dall'Azzonamento del Parco:

- **Zone agricole di tutela paesaggistica** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Zone agricole ad orientamento colturale** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Zone agricole di rispetto ex art.12 della L.R. 8/1991** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*).

Le **Zone agricole a tutela paesaggistica** comprendono le aree interessate dall'attività agricola in cui è rilevante la presenza di elementi costitutivi del paesaggio agrario di antico impianto, rappresentate nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Le **Zone agricole a orientamento colturale** comprendono ambiti interessati dall'esercizio dell'attività agricola di tipo intensivo, illustrate nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Le **Zone agricole di rispetto ex articolo 12** comprendono ambiti edificati, solo urbanizzati o urbanizzabili, come individuate nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*. Queste zone risultano omogenee per la presenza prevalente delle attività agricole, sia estensive che intensive, e degli elementi tipici del paesaggio agrario. L'urbanizzazione assume un carattere moderato e fortemente tipizzato secondo i canoni dell'edilizia rurale.

Dal punto di vista vegetazionale risultano prevalenti gli elementi arborei ed arbustivi posti ai margini delle colture: le siepi, i filari alberati, le bande boscate, le formazioni boschive, i pioppeti e le altre colture arboree specializzate.

3.3 IL CONTESTO PARAURBANO E DELLE INTERCONNESSIONI

In questo contesto rientrano i seguenti ambiti previsti dall'Azzonamento del Parco:

- **Zone ad urbanizzazione controllata** (Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*);
- **Viabilità primaria** (Tavola di progetto n. 24 *Elementi puntuali ed interconnessioni*);
- **Viabilità secondaria** (Tavola di progetto n. 24 *Elementi puntuali ed interconnessioni*);
- **Viabilità urbana**;
- **Sentieri e percorsi ciclopedonali** (Tavola di progetto n. 24 *Elementi puntuali ed interconnessioni*).

La componente vegetazionale presente in questo contesto costituisce un elemento di arricchimento e diversificazione del paesaggio che va valorizzato e rafforzato. Rientrano in questa categoria anche le strade urbane ed extra urbane in quanto elementi che sfuggono, particolarmente dal punto di vista gestionale e di tutela, ai criteri del contesto nel quale si trovano per risultare assoggettate a norme più specifiche.

Le **zone ad urbanizzazione controllata** comprendono gli ambiti edificabili urbanizzati ed urbanizzabili rappresentati nella Tavola di progetto n. 23 *Azzonamento*.

Per **viabilità primaria** e **viabilità secondaria** si intendono le arterie stradali funzionali al movimento del traffico veicolare tra i centri urbani e tra luoghi all'esterno degli abitati, come rappresentata nella Tavola di progetto n. 24 *Elementi puntuali ed interconnessioni*.

Per **viabilità urbana** si intende l'insieme di strade che afferisce all'area prettamente urbana e dei centri abitati, con esclusione dei tratti di competenza della viabilità primaria. In questo contesto sono frequenti interventi di interesse pubblico per i quali, nelle presenti norme, si prefigurano una serie di interventi di recupero dello stato dei luoghi a situazioni di maggior valore ecologico e paesaggistico.

3.4 IL CONTESTO DEGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI PUNTUALI E TIPOLOGIE COLTURALI

3.4.1 ALBERI MONUMENTALI

Gli esemplari arborei individuati come alberi monumentali dal Piano Ambientale e dall'Ente Parco, sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dalle presenti norme e dalla normativa di riferimento (L.R. 9 agosto 2002, n. 20 *Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali*).

3.4.2 I CAMPI CHIUSI AD ERBAIO

Si tratta di un tipico elemento di "archeologia" del paesaggio agrario in via di estinzione. Il campo chiuso è formato da un appezzamento coltivato a prato sfalciabile (spesso di tipo igrofilo in quanto un tempo soggetto a inondazione periodica controllata - *Arrenatereto*) e marginato da una sequenza di siepi e alberate spontanee disposte sulla sponda di fossi e scoline perimetrali. Nelle aree in cui si conserva questo assetto si determinano sistemi a campi chiusi anche di relativa estensione ed integrità.

3.4.3 IL BOSCO IGROFILO DI SALICE E PIOPPA

È un ambiente che occupa luoghi ripari di palude imbonita o di torbiera come successione evolutiva terminale della vegetazione di questi stessi biotopi. Risulta sottoposto a pressione antropica contenuta, proprio per la natura palustre dei suoli su cui è insediato e per la rapida ricostruzione della biomassa arboreo-arbustiva successiva agli interventi di taglio.

La struttura del bosco è tipicamente stratificata con livello arboreo dominato da salice bianco (*Salix alba*), pioppo nero (*Populus nigra*) e ontano nero (*Alnus glutinosa*), cui si associano il platano ibrido (*Platanus acerifolia*) e l'olmo (*Ulmus minor*). Tra gli arbusti, con il salice cinereo (*Salix cinerea*) e rosso (*Salix purpurea*), crescono la sanguinella (*Cornus sanguinea*), la frangola (*Frangula alnus*) e anche il sambuco nero (*Sambucus nigra*).

3.4.4 LA TORBIERA

La torbiera è uno dei biotopi più interessanti e allo stesso tempo più fragili tra quelli tipici dell'area risorgifera. La torbiera è costituita da una prateria spiccatamente igrofila di medio sviluppo, insediata su formazioni torbose conseguenti al naturale imbonimento vegetale di antiche paludi sorgive.

Questo particolarissimo biotopo è a minaccia di scomparsa sia per il compattamento del suolo torboso e molle dovuto a frequentazione antropica eccessiva, sia per il venir meno delle tradizionali pratiche di sfruttamento mediante regolari sfalci, la cui conseguenza è l'innescarsi di processi di colonizzazione di arbusti e alberi che portano al rapido interrimento.

3.4.5 LE PRATERIE A MOLINIA

L'evoluzione delle torbiera porta generalmente all'insediamento di praterie a Molinia (*Molinia caerulea*), che può rapidamente evolvere verso forme più o meno stabili di arbusteto. Anche questo ecosistema è a forte rischio di scomparsa.

3.4.6 IL CANNETO

I canneti di *Phragmites* sp.pl. e *Typha* sp.pl. costituiscono un tipico stadio evolutivo di numerose zone umide. Il problema principale di queste zone è il progressivo interrimento favorito dall'abbandono delle pratiche di taglio e/o abbruciamento della vegetazione.

3.4.7 LA PALUDE SORGIVA A CLADIUM E CAREX

La palude sorgiva è un biotopo peculiare localizzato nell'area di risorgiva dell'alto corso del Sile. Quest'ultimo è caratterizzato da depressioni perifluviali e polle, circondate da una successione a decorso evolutivo assai lento, i cui margini sono spesso cinti da canneto e da formazioni di macchia igrofila a salici. Si tratta di un biotopo a superficie complessiva assai ridotta e sottoposto a rischio di alterazione per il compattamento del suolo dovuto a frequentazione antropica eccessiva, ma anche per il venir meno delle tradizionali pratiche di sfruttamento mediante regolari sfalci regolari.

3.4.8 LA CAVA SENILE DI ARGILLA O DI GHIAIA

La cava senile rappresenta un biotopo di origine antropica di tipo lacustre che caratterizza gli ambiti territoriali perifluviali e lo stesso alveo nel tratto superiore. Presenta dimensioni e profondità variabili, da poche decine di centimetri fino ad una decina di metri. La formazione di idrofite dei bacini sono spesso accompagnate dal bosco igrofilo delle scarpate di sponda e dalla boscaglia mista ed esotica della sommità delle stesse. È un ambiente a rischio di scomparsa per interrimento naturale ed artificiale.

3.4.9 IL FONTANILE

I fontanili sono ambienti artificiali, creati dall'uomo che ha modificato una realtà naturale presente, quella delle risorgive. Sono tipici della Valle Padana e si trovano in quelle aree in cui l'acqua di falda sotterranea, proveniente dalle prealpi, riemerge dando origine alle risorgive quando incontra banchi di argilla depositati dai fiumi in pianura. Essi sono presenti in gran numero, ma concentrati nella zona delle Risorgive, tra Vedelago e Casacorba. Nessuno di loro ha il titolo di principale sorgente del fiume, ma tutti contribuiscono a formare un corso d'acqua che fra cortine di salici e canneti prende la sua forma. La zona sorgentizia è molto più contenuta rispetto al passato a causa delle bonifiche che hanno ampliato i coltivi a scapito delle paludi, delle estensioni a cariceto, dei boschi ripariali. Sono frequenti le cortine di pioppi, piccoli scampoli di prati irrigui, delimitati da quinte arboree - chiamati *prese* - che sono un vero reperto di archeologia del paesaggio.

Sulle rive crescono arbusti e alberi che formano, soprattutto in corrispondenza della "testa", piccoli boschi o siepi che interrompono la monotonia del paesaggio e segnalano la presenza del fontanile o della risorgiva.

3.4.10 LE PIANTATE TRADIZIONALI

Le piantate tradizionali sono quelle formazioni arboree generalmente lineari che evidenziano il rapporto locale tra l'albero ed il costume e l'economia contadina. In virtù dell'origine plurisecolare di tale rapporto, segnavano l'immagine del paesaggio agrario sino a qualche decennio fa. Oggi, gran parte di queste formazioni risultano scomparse, eliminate, sostituite da altre colture.

Per piantate tradizionali si intendono:

- il **filare di gelso** a capitozza per la produzione di foglia per l'alimentazione del baco da seta;
- il **filare di salice a capitozza** per la produzione di legacci per la vite;
- il **filare di salice** per la produzione di **vimini** (venchi, sache, stropioi);
- il filare o la siepe di **ceduo a ceppaia** per la produzione di paleria e legna da ardere;
- il filare di **alberi governati a capitozza** alta o bassa per la produzione di assortimenti legnosi diversi quali paleria e astoni (stroke, stroponi, atoe);
- la **piantata governata a ceduo** alto per fornire un sostegno "vivo" alla vite;
- la **siepe di acero campestre** o di carpino bianco collocata a confine di proprietà di podere o presso gli spazi abitati da uomini e animali;
- il filare di alberi (generalmente olmo) ceduati a **sgamollo**, in cui vengono eliminate tutte le ramificazioni laterali con esclusione di quelle apicali, per la produzione di legname da opera.

3.5 **IL CONTESTO DELLE VILLE A RILEVANZA PAESAGGISTICA**

In questo contesto rientra il verde connesso alle ville a rilevanza paesaggistica (*Pertinenza di ville a rilevanza paesaggistica* nell'Azzonamento del Parco).

Il verde storico è una composizione architettonica e vegetale che presenta un interesse pubblico; come tale è considerato un "monumento" da tutelare.

Il **giardino storico** ha natura principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto è il risultato di compromesso tra il naturale sviluppo della vegetazione ed il suo deperimento, il progetto originario e la sua realizzazione, gli interventi di manutenzione e l'interesse di conservazione.

4 Le norme gestionali e di conservazione

L'Ente Parco promuove la tutela e la salvaguardia della vegetazione arborea e arbustiva e la sua rinnovazione spontanea, la ricostituzione delle formazioni climax e il miglioramento ambientale in generale.

A tutela degli ecosistemi naturali è vietata l'introduzione di **specie vegetali esotiche** arboree ed arbustive ad eccezione di casi particolari specificamente normati.

Qualora non costituiscano pericolo per l'incolumità di cose e persone devono essere rilasciati gli alberi morti in piedi e a terra, presenti in formazioni boschive, siepi naturaliformi e barriere vegetali al fine di incrementare la biodiversità dell'ecosistema.

Viceversa, salvo casi specifici, devono essere progressivamente eliminate le specie non comprese nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive (Cap.5), con particolare riferimento al *Contesto di Riserva Naturale Generale* e al *Contesto Paesaggistico-rurale a tutela orientata*.

È sempre vietato il **taglio a raso**, mentre la **capitozzatura** è consentita solo nel contesto rurale quale forma tradizionale di governo delle alberature, per le quali il mantenimento di tale operazione è incentivato.

4.1 Il Contesto di Riserva Naturale Generale

Le norme di gestione della vegetazione nel *Contesto di Riserva Naturale Generale* hanno lo scopo di garantire il mantenimento, il miglioramento e la diffusione delle formazioni arboree ed arbustive tipiche dell'area a parco, nonché favorire lo sviluppo di un efficiente sistema di corridoi ecologici.

Le recinzioni delle aree private ricadenti in questo contesto sono assoggettate ai criteri di gestione di cui all'art.37 del Piano Ambientale.

Gli interventi a carico delle siepi esistenti, non oggetto di autorizzazione in quanto azioni a carattere ordinario, sono:

- la **ceduazione** a fini produttivi e di rinnovo del soprassuolo;
- la **sostituzione delle fallanze**;
- i **rinfoltimenti**;
- il **contenimento della flora infestante** (rovi *Rubus* sp.pl., vitalba *Clematis vitalba*, robinia *Robinia pseudoacacia*, falso indaco *Amorpha fruticosa*, ailanto *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, ecc.);
- la **matricinatura**.

Sono favoriti il contenimento e l'eliminazione delle specie non comprese nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive (Cap.5), e comunque di quelle estranee alla flora tipica del Parco.

Sono vietati i seguenti interventi:

- il **taglio raso** per lunghezze superiori ai 30 metri; in ogni caso deve essere garantito un uguale sviluppo lineare di vegetazione intatta;
- l'**eliminazione della siepe** senza un progetto sottoscritto da un tecnico abilitato esperto in materia agroforestale e l'autorizzazione dell'Ente Parco che, comunque, prevedrà sempre l'obbligo di impianto compensativo;
- la realizzazione di **pavimentazioni impermeabili** ad una distanza inferiore a tre metri dal limite esterno (inteso come proiezione verticale a terra del profilo delle chiome);
- l'esecuzione di **scavi** che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 centimetri.

È consentita la **capitozzatura** solo per la produzione di particolari assortimenti legnosi (olmo da opera, salice bianco, gelso, pioppi, ecc.).

In caso di mancata ottemperanza alle presenti norme la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata.

Deroghe a tali norme possono essere concesse dall'Ente Parco nei termini previsti dalle norme di autorizzazione, ovvero in casi eccezionali e solo a seguito della presentazione di una dettagliata relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, nella quale venga escluso il rischio di danni alla struttura della siepe interessata dall'intervento.

4.1.1 FILARI ALBERATI

I filari esistenti devono essere mantenuti fino al termine del turno, a meno che non manifestino fitopatologie tali da costituire rischi per cose e persone circostanti. Il filare va mantenuto integro, qualora si verificasse la necessità di sostituire qualche pianta, essa deve essere rimpiazzata con esemplari della stessa specie. Nel caso di nuove realizzazioni, per ciascun tipo di filare vanno selezionate le specie più adatte tra quelle presenti nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive (Cap.5).

4.1.2 LE BANDE BOScate

Per le banda boscate valgono le norme valide per le siepi. Si rileva in particolare, nel caso di interventi di ripristino, la necessità di garantire una presenza significativa della componente arbustiva.

4.1.3 LE FORMAZIONI BOSCHIVE

E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione dell'Ente Parco nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
- b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

previo versamento all'Ente Parco di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione, da destinarsi ad un capitolo di spesa del Bilancio avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde.

Sono concesse deroghe alla norme di cui sopra nel caso in cui si tratti di formazioni boschive in via di affermazione sulle zone puntualmente indicate nella Tavola di progetto n.20 "Vegetazione erbacea", quali, ad esempio, cariceti, molinieti, canneti, torbiere: in questi casi, infatti, il taglio della vegetazione arborea va favorito ai fini della ricostituzione degli ambienti originari.

Nelle formazioni boschive è vietata l'apertura di **strade**, salvo quelle strettamente necessarie alla manutenzione del popolamento e agli interventi sulle reti tecnologiche esistenti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso **l'ampliamento** dell'area boscata con specie autoctone.

È favorita la creazione di nuove formazioni boschive, in particolare:

- **lungo i corsi d'acqua**, la viabilità minore, i sentieri e le percorsi ciclabili, i confini degli appezzamenti coltivati e delle proprietà;
- per la costituzione di **corridoi vegetazionali** che offrano un continuum per lo spostamento della fauna e la diffusione delle specie floristiche all'interno del parco (corridoi ecologici);
- per la formazione di **barriere vegetali** a mascheramento degli insediamenti produttivi e della viabilità contermina.

In questo tipo di contesto vengono fatte comunque salve le prescrizioni e le indicazioni operative previste dalla specifica normativa di riferimento in materia forestale (L.R. 13 settembre 1978, n. 52 *Legge forestale regionale*).

Per le superfici che non risentono stabilmente dell'umidità, l'obiettivo è quello di ricreare, ovvero favorire, il **bosco mesofilo di farnia**; esso rappresenta il bosco climax di queste zone (*Quercus-carpinetum boreoitalicum*) e la sua creazione ha scopo di garantire la continuità di floro-faunistica tipica dei consorzi planiziali. Nello strato arboreo devono

essere impiegati prevalentemente soggetti appartenenti alle specie *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus angustifolia*, *Fraxinus excelsior* e *Acer campestre*; mentre per la componente arbustiva, da concentrarsi prevalentemente in situazioni di margine, si deve fare riferimento prevalentemente a *Corylus avellana*, *Rhamnus cathartica*, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Crataegus oxyacantha*, *Viburnum opulus*, *Euonymus europaeus*, *Sambucus nigra*, *Cornus mas*, *Frangula alnus*.

4.1.4 I PIOPPETI E LE ALTRE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

L'impianto si pioppeti è regolato dall'art. 36 del Piano Ambientale.

In questo contesto, l'impianto di colture arboree a ciclo breve per la produzione di biomassa è ammesso, a condizione che tale destinazione comporti una incidenza ambientale meno significativa, rispetto alla coltura precedente; il progettista dovrà attestare l'esistenza di tale requisito nella valutazione di incidenza ambientale.

Le **andane**, ovvero le fasce di terreno comprese tra i filari, devono essere inerbite. È consentita un'unica fascia lavorata o libera da vegetazione erbacea dell'ampiezza di 1,5 metri massimo in coincidenza del filare.

4.1.5 LA TUTELA DELLA FARNIA

La **farnia** (*Quercus robur*) è una specie che, nei secoli, non è stata adeguatamente tutelata. Essa è diventata un albero raro, determinando con la sua progressiva scomparsa un mutamento sostanziale della fisionomia del paesaggio. L'utilizzo eccessivo di questa specie quale buon legno da opera e da brucio, unitamente alla lenta crescita, alla scarsa capacità di diffusione, alle limitate possibilità di rinnovamento naturale nelle alberature spontanee e, non ultima, la forte sensibilità al recente abbassamento della falda freatica, ne hanno determinato il rarefarsi.

Data l'enorme importanza dal punto di vista naturalistico ed il ruolo ecologico svolto nelle cenosi originarie che occupavano il territorio oggi a Parco, viene **vietato l'abbattimento** di tutti i soggetti di farnia, con esclusione dei casi di pubblica incolumità e sanitari per i quali è necessaria l'autorizzazione all'Ente Parco.

Non sono soggetti a tale prescrizione gli individui sottoposti a tagli colturali, sfolli e diradamenti nelle siepi, nei filari alberati, nelle bande boscate e nelle formazioni boschive.

4.1.6 RETICOLO IDROGRAFICO E CORRIDOI ECOLOGICI

Per rafforzare la continuità ecologica e paesaggistica tipica del *Reticolo idrografico* del Parco è opportuno definire delle linee di gestione omogenee al di là dell'ambito nel quale il corso d'acqua si colloca.

In linea generale, la gestione della vegetazione deve attenersi a criteri di **evoluzione naturale** evitando o contenendo gli interventi che ne alterino il dinamismo.

Qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche, e nel rispetto della naturale successione ecologica, è vietato il taglio delle specie arboree e arbustive lungo la **fascia di rispetto di 5 metri** dal limite dell'acqua o dal piede dell'argine al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere l'eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica.

E' vietato il controllo della vegetazione spontanea mediante il **fuoco** o l'impiego di **sostanze erbicide**, l'estirpazione delle ceppaie sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, le aree ricadenti all'interno delle risorgive.

Le siepi esistenti facenti parte della struttura dei **corridoi ecologici** che collegano gli ecosistemi fluviali a quelli agrari come individuate dalla tavola di progetto n. 2.2 – Vegetazione reale devono essere conservate, ferme restando la possibilità di provvedere alle manutenzioni ordinarie.

Nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti e per le sostituzioni di piante esistenti si deve tenere conto del gradiente ecologico (**ecotono**) tipico di questi ambienti.

In particolare, **lungo i corsi d'acqua** si devono mettere a dimora specie arboree ed arbustive con l'obiettivo di ricreare le cenosi idrofile e golenali originarie. Sono da impiegare prevalentemente le specie del genere *Salix*, *Populus nigra*, *Alnus glutinosa*, *Ulmus minor*, *Frangula alnus*.

4.2 IL CONTESTO PAESAGGISTICO-RURALE A TUTELA ORIENTATA

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono i medesimi del *Contesto di Riserva Naturale Generale*. Le norme di gestione differiscono solo per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi. Nello specifico, per gli interventi straordinari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è prevista la presentazione all'Ente Parco di un progetto redatto da un tecnico abilitato che di fatto costituisce condizione sufficiente all'esecuzione dell'intervento; viceversa è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco.

terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza <12m) 4 mq
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) 6 mq
- per piante di prima grandezza (altezza >18m) 10 mq

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dai Piani urbanistici vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.3.2 DISTANZE DI RIFERIMENTO

Per le distanze dai confini si deve fare riferimento a quanto previsto dall'artt.892 e ss. del Codice Civile.

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza minima
➤ 1° grandezza (altezza >18m)	> m 4
➤ 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m 3
➤ 3° grandezza (altezza < 12m)	> m 2

Per quanto attiene alle distanze relative dagli impianti tecnologici, dalla rete ferroviaria e dai confini di proprietà si rimanda alla specifica normativa di riferimento.

4.3.3 IL VERDE NEI NUOVI INSEDIAMENTI

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle norme urbanistiche vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla **superficie destinata a verde** devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- **nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:**
30% di copertura arborea e 10% di copertura arbustiva; la copertura è data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità;
- **nelle zone produttive:**
40% di copertura arborea e 20% di copertura arbustiva; in queste zone si devono realizzare schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

È facoltà dell'Ente Parco prevedere deroghe ai suddetti parametri in relazione a singoli interventi per i quali, tramite apposita progettazione, viene dimostrata la sussistenza di vincoli al loro rispetto.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in **siepe viva** con eventuale rete metallica interposta. I supporti di quest'ultima, qualora presente, dovranno essere infissi nel terreno e non essere sostenuti da zoccoli in cemento fuori terra. Ogni 30 metri lineari ed ininterrotti di recinzione dovranno essere previste aperture per il passaggio della micro e mesofauna di larghezza non inferiore a 30 centimetri.

4.3.4 IL VERDE NEI PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie indicativamente pari al 10% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Ciascuna albero deve vedere rispettata una superficie libera alla sua base che si attesti sui valori indicativi di seguito riportati:

	Classe di grandezza	superficie libera	raggio corrispondente
a)	1° grandezza (altezza >18m)	8 mq	1,6 m
b)	2° grandezza (altezza 12-18m)	3.5 mq	1,0 m
c)	3° grandezza (altezza <12m)	2 mq	0,80 m

Deve inoltre essere prevista una pavimentazione drenante su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nei nuovi impianti in aree destinate a parcheggio sono da escludere in particolare le seguenti specie arboree, oltre a quelle non riportate nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive (Cap.5):

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- pino di Giuda (*Gleditsia triacantos*)
- acacia di Costantinopoli (*Albizzia julibrissim*).

Per i nuovi impianti le specie adatte a essere messe a dimora nei parcheggi sono tra le **specie arboree** *Acer campestre*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Carpinus betulus*, *Carpinus betulus* var. *pyramidalis*, *Fraxinus angustifolia*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Quercus robur* var. *fastigiata*, *Sorbus aria*, *Sorbus torminalis*, *Tilia cordata*; tra le **specie arbustive** *Buxus sempervirens*, *Berberis vulgaris*, *Cornus mas*, *Ligustrum vulgare*, *Pyracantha coccinea*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*.

La scelta delle soluzioni progettuali deve essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

In caso di **riattamento di aree a parcheggio** ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

4.3.5 INTERVENTI SULLE ALBERATURE STRADALI

L'Ente Parco si fa promotore nel coordinamento con le amministrazioni interessate, attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, per la realizzazione degli interventi e la manutenzione delle alberature.

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si deve fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato nelle presenti norme, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

E' fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali anche attraverso la predisposizione di **Piani Organici** per la ricostituzione del paesaggio originario delle strade alberate.

Per la **sostituzione di specie** di alberature stradali esistenti è necessario un progetto firmato da un tecnico abilitato. Le specie utilizzate in sostituzione devono essere tra quelle elencate nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive (Cap.5). Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall'Ente Parco.

Ogni intervento di **potatura** su viali alberati è disciplinato dalle presenti norme. È possibile operarvi in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi di potatura tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare da parte dell'Ente Parco.

Le condizioni di cui sopra devono essere contenute in apposita relazione formulata da un tecnico abilitato da presentare all'Ente Parco.

Nel caso di **viali storici** filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti deve rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

Qualora si renda necessario un abbattimento, a questo deve seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione può avvenire solo a patto che siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti deve prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno da coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un'alberatura, può esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un'alberatura, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, è opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

4.3.6 VIABILITÀ PRIMARIA E VIABILITÀ SECONDARIA

È vietato l'impiego del fuoco e di sostanze erbicide, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 4.3.9., per il contenimento della **vegetazione erbacea** lungo i margini delle strade e delle ferrovie.

Viene altresì prescritto l'impiego di trinciatrice piuttosto che di barra falciante, in quanto essa favorisce un migliore degradazione sostanza organica.

Lungo la viabilità primaria è favorita la realizzazione di **barriere fonoassorbenti** coperte da vegetazione e manufatti antinquinamento e antirumore costituiti da rilevati in terra densamente alberati.

4.3.7 VIABILITÀ URBANA

Negli interventi di messa a dimora di alberature lungo i **marciapiedi** si devono determinare le specie che è possibile impiegare, oltre che in funzione delle distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, anche dei seguenti parametri:

- per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5 nessuna alberatura, solo arbusti
- per marciapiedi di larghezza tra m 2,5 e 3 alberi di terza grandezza
- per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4 alberi di seconda grandezza
- per marciapiedi di larghezza superiore a m 4 alberi di prima grandezza

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie ed un volume (ipogeo ed epigeo) libero, adeguata al suo sviluppo a maturità. Le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi lungo i viali, in funzione della classe di grandezza sono quelle valide per il verde nei parcheggi (capitolo 4.4.4):

Qualora, su **viali esistenti**, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di **realizzazione di nuove strade** o di **riqualificazione** delle esistenti, deve essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista dalle norme sulla progettazione, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi di manutenzione, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, deve essere basata sul principio di **scalarità** delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

4.3.8 SENTIERI, PERCORSI CICLOPEDONALI E ALZAIE

E' vietata l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva lungo i sentieri e i percorsi ciclopedonali, e le alzaie, ad esclusione che costituisce intralcio e pericolo per il transito ciclopedonale. Sono ammessi gli interventi ordinari.

Nelle nuove realizzazioni viene favorita la costituzione delle piantate tradizionali e l'impianto di alberature a testimonianza e sottolineatura di particolari siti di interesse paesaggistico quali (Tavola di progetto n. 24 *Elementi puntuali ed interconnessioni* e Tavole di progetto n. 26 *Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni*):

- i punti di passo a barca;
- i ponti con valenza ambientale;
- gli attraversamenti ciclopedonali dei corsi d'acqua;
- i punti di accesso al Parco;
- i siti di interesse di interesse storico, culturale e archeologico;
- i mulini ed i manufatti idraulici.

4.3.9 CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN AMBITO URBANO

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Per le aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si può intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- **prodotti ad azione residuale** (ad esempio isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- **erbicidi fogliari** (ad esempio glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

Possono essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella o prodotti di analoghe efficacia e caratteristiche, dotati di specifica autorizzazione ministeriale, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.
Glifosate	NC	30,4
Glifosate trimesio	Xi	13,1
Glufosinate ammonio	NC	12,0
Isoxaben	Xi	45,5
Oxifluorfen	Xn	23,6

*le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, caprifoglio, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole dove possono contribuire all'aumento della biodiversità.

4.3.10 DIFESA DEL VERDE NELLE OPERAZIONI DI CANTIERE

Per impedire i danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare devono essere recintate con rete o altre **recinzioni** invalicabili alte almeno 1,5 metri saldamente infisse al suolo.

Fuochi all'aperto possono essere accessi solo ad una distanza minima di 20 metri dalla chioma di alberi e cespugli e comunque sempre nel rispetto delle norme di polizia forestale.

4.3.10.1 Difesa delle parti aeree delle alberature

Per la difesa contro i **danni meccanici** ai fusti degli alberi, le superfici boscate e arbustate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella protezione delle chiome.

Se per insufficienza di spazio l'isolamento di detta superficie non è possibile, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 metri disposte a ridosso del fusto in modo tale che sia protetto su tutta la circonferenza, non apponendo chiodi e altri manufatti sul fusto.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità del cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale che funga da cuscinetto.

Non sono ammesse la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di materiale, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici e corde anche se provvisori.

4.3.10.2 Difesa degli apparati radicali

Sono ammessi **riporti di terreno** in prossimità di piante per uno spessore massimo di 35 centimetri salvaguardando l'ossigenazione dell'apparato radicale.

Le **zone di aerazione** devono realizzarsi con idoneo materiale incoerente inerte (ad esempio: ghiaia, argilla espansa, ecc.) fino a livello finale del riporto e devono interessare una superficie di suolo estesa singolarmente almeno di 3 metri attorno al fusto dell'albero.

I lavori devono essere eseguiti in modo da non compattare lo strato superficiale del terreno.

Gli **scavi** devono essere eseguiti a mano entro i 3 metri di raggio dalla base del fusto. I tagli alle radici secondarie devono essere netti, refilati con utensili affilati e disinfettati (ad esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario). Non è ammesso il taglio delle radici principali, il cui taglio equivale all'abbattimento dell'albero.

Gli scavi non devono rimanere aperti per più di una settimana. Nel caso si dovesse superare tale limite, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente oppure le radici vanno coperte con una stuoia mantenuta umida.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, ecc.;
- gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno delle superficie compresa nell'area di pertinenza della pianta, si deve provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente ed inerte avente lo spessore minimo di 20 cm.

4.3.11 LA POTATURA

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La **potatura**, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 centimetri (circonferenza minore di 30 centimetri). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come un danneggiamento e come tale deve essere risarcito.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare da parte dell'Ente Parco.

4.3.12 LA CAPITIZZAZIONE

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 10 centimetri, sono vietati.

La capitozzatura nel *Contesto Paraurbano e delle interconnessioni* è autorizzata dall'Ente Parco nei casi di **pubblica incolumità**.

4.4 **IL CONTESTO DEGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI PUNTUALI E TIPOLOGIE CULTURALI**

4.4.1 ALBERI MONUMENTALI

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta **eccezionalità**.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di caduta di rami o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

L'abbattimento, il danneggiamento e qualsiasi modificazione della struttura degli alberi monumentali sono vietati. Qualora ciò avvenisse le sanzioni amministrative previste sono quelle di cui alla citata L.R. n. 20/2002.

L'abbattimento di tali alberi è permesso solo per esigenze di pubblica incolumità od esigenze fitosanitarie, dopo aver verificato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. In tali casi è sempre previsto il reimpianto con specie vegetali.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni messe a disposizione previste dalla L.R. n. 20/2002, l'eventuale presenza di alberi di pregio deve essere segnalata:

- dall'Ente Parco agli uffici regionali competenti;
- dai privati all'Ente Parco.

4.4.2 I CAMPI CHIUSI AD ERBAIO

Le specie da impiegare lungo le siepi contermini sono Farnia (*Quercus robur*), olmo (*Ulmus minor*), acero campestre (*Acer campestre*), ma anche pioppo nero (*Populus*

migra), salice bianco (*Salix alba*). A livello arbustivo si devono impiegare preferibilmente la sanguinella (*Cornus sanguinea*), il pallon di maggio (*Viburnum opulus*) e la fusaggine (*Euonymus europaeus*).

4.4.3 IL BOSCO IGROFILO DI SALICE E PIOPPA

In tali popolamenti è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Parco, il taglio su piccole porzioni della formazione boschiva solo allo scopo di favorire il ritorno alla palude o alla torbiera.

4.4.4 LA TORBIERA

Nelle torbiere sono consentiti i tagli della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea in luglio e settembre, con rimozione del materiale per evitare il deposito di biomassa. È vietato qualsiasi tipo di imboschimento fino a 30 metri dal confine del biotopo.

4.4.5 LE PRATERIE A MOLINIA

Per impedire una rapida evoluzione del Molinieto verso forme più o meno stabili di arbusteto, sono consentiti sfalci saltuari, ad intervalli massimi di 5-6 anni, che interessino anche le specie arbustive ed arboree presenti.

4.4.6 IL CANNETO

Lo sfalcio del canneto è consentito anche con mezzi meccanici a condizione che il materiale sfalcato sia asportato dal luogo di taglio. Lo sfalcio deve avvenire, nelle zone interessate, 1 o 2 volte all'anno. Il taglio deve essere effettuato di norma tra la seconda metà di agosto e la fine di gennaio, interessando anche le eventuali specie arbustive ed arboree presenti.

4.4.7 LA PALUDE SORGIVA A CLADIUM E CAREX

Nelle paludi sono consentiti i tagli della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea da fine agosto a fine febbraio, con rimozione del materiale per evitare il deposito di biomassa. È vietato qualsiasi tipo di imboschimento fino a 30 metri dal confine del biotopo.

4.4.8 LA CAVA SENILE DI ARGILLA O DI GHIAIA

In questi ambienti, sono consentiti i tagli, previa autorizzazione dell'Ente Parco, della vegetazione arborea ed arbustiva, (da fine agosto a fine febbraio) su ridotte superfici (fino a 2.000 metri quadrati), sufficientemente distanziati l'un l'altro (almeno 400 m) allo

scopo di riaprire chiari d'acqua interratisi e riportare a situazioni pregresse la successione ecologica, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tutti gli altri casi è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 50 metri dalle sponde.

4.4.9 IL FONTANILE

I popolamenti forestali presenti in corrispondenza dei fontanili non possono essere interessati da alcun intervento, salvo che questo non sia finalizzato ad evitare fenomeni di interramento. La valutazione dell'opportunità di tali azioni compete all'Ente Parco che rilascia l'eventuale autorizzazione.

4.4.10 LE PIANTATE TRADIZIONALI

La tutela delle piantate tradizionali è finalizzata a recuperare e favorire la manutenzione di una delle più tipiche componenti del paesaggio rurale del Parco.

È vietata la loro eliminazione e sono ammesse sostituzioni solo nel caso di raggiunta vetustà della piantata da effettuarsi con l'impianto delle medesime specie presenti in origine.

Nel caso di reimpianto deve essere mantenuto lo stesso sesto di impianto, la stessa forma di governo e di trattamento.

Sono ammessi il taglio colturale tradizionale, mentre sono esclusi tutte le forme di trattamento non facenti parte della tradizione rurale locale.

4.5 *CONTESTO DELLE VILLE A RILEVANZA PAESAGGISTICA*

Le norme gestionali e gli indirizzi che seguono riguardano il verde connesso alle ville a rilevanza paesaggistica ed in particolare, il **giardino storico** inteso come "monumento" vivente.

Sono rilevanti nella composizione strutturale del giardino storico:

- la pianta ed i differenti profili del terreno;
- le masse vegetali, le specie, i volumi, il gioco di colori, le spaziature, le altezze rispettive;
- gli elementi costruiti e decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti.

Che sia legato o meno ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

La salvaguardia impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro.

4.5.1 MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi.

La **manutenzione** dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la componente vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto del progetto originario.

Ogni **ripristino** di un giardino storico deve essere intrapreso solo dopo un progetto approfondito che evidenzia l'origine dello stesso e le vicende che si sono succedute nel tempo, in modo da assicurare rigore scientifico all'opera di restauro.

Detto progetto prima di divenire esecutivo deve essere autorizzato dall'Ente Parco.

4.6 LA DIFESA FITOSANITARIA

In tutta l'area del parco la lotta contro gli agenti fitopatogeni deve essere condotta privilegiando le **misure di tipo preventivo**, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione deve essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Devono essere preferite metodologie di **lotta biologica**, ecocompatibile e agronomica; qualora si renda necessario l'utilizzo di antiparassitari si devono adottare quelli riportati in tabella o prodotti di analoga efficacia e caratteristiche, comunque a basso impatto.

Principio attivo	Tipologia	Cl. di rischio	Selettività						
			Coccinellidi	Antocoridi	Crisopidi	Sirfidi	Braconidi	Fitoseidi	Bombi

<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. kurstaki	Insetticida microbiologico	NC	1	1	1	1	1	1	1
Piretro	Insetticida naturale	NC, Xi	3	3	3	3	---	3	2
Pirimicarb	Carbammato	Xi	2	1	1	3	1	2	2
Oli bianchi estivi	Oli minerali	NC, Xi	2	---	2	---	---	---	2
Acephate	Fosfororganico	Xn	3	3	3	3	3	3	3
Propoxur + Cyflutrin	Carbammato Piretroide	NC	3	3	3	3	3	3	3
Sali di Rame	Fungicida	Xi	1	1	1	1	1	1	1
Zolfo	Fungicida	NC	2	1	2	---	2	1	1
Tiofanato metile	Fungicida	NC	2	---	2	1	1	3	1

1 = innocuo, 2 = parzialmente tossico, 3 = tossico

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti devono essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. È altresì vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Qualsiasi impiego di principio attivo deve essere sospeso, anche in via cautelativa, qualora vengano sospettati o, a maggior ragione se ne accertino, effetti a ricaduta negativa non previsti.

Gli interventi di lotta obbligatoria contro parassiti e patologie del verde, necessari in conseguenza delle disposizioni vigenti, devono essere condotti nel rispetto delle specifiche norme di riferimento.

Ai proprietari di formazioni arboree ed arbustive, attaccati da fitopatologie, è fatto obbligo di informare l'Ente Parco, adottando le misure da esso imposte per prevenirne la diffusione, e attuando gli interventi previsti da disposizioni specifiche emanate anche dagli altri organi competenti in materia (Provincia, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.).

5 Elenco delle Specie arboree ed arbustive

Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa L. Gaertn.
Amelanchier ovalis Medik.
Berberis vulgaris L.
Buxus sempervirens L.
Carpinus betulus L.
Carpinus betulus var. *fastigiata*
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxycantha L.
Euonymus europaeus L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus ornus L.
Fraxinus excelsior L.
Hippophae rhamnoides L.
Juglans regia L.
Laurus nobilis L.
Ligustrum vulgare L.
Malus sylvestris (L.) Mill.
Mespilus germanica L.
Morus alba L.
Morus nigra L.
Paliurus spina-christi Mill.
Platanus acerifolia (Ait.) Willd.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus nigra var. *italica* Duroy
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyracantha coccinea M.J. Roemer
Pyrus communis L.
Pyrus pyraister Burgsd.
Quercus petraea L.
Quercus robur L.
Quercus robur var. *fastigiata*
Rhamnus cathartica L.
Rosa canina L.
Ruscus aculeatus L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Salix alba L.

Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Salix viminalis L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus domestica L.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platiphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Ulmus glabra Huds.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.